Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 126

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 10 gennaio 2019

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . *Pag.* 3

Plenaria . . . . . » 3

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 7

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39) . . . . . » 10

3ª - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24) . . . . . » 11

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria . . . . . » 12

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria . . . . . » 14

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria . . . . . » 18

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria . . . . . » 25

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria . . . . . *Pag.* 33

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 10 gennaio 2019

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente COLTORTI comunica l'esito della riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è preso atto che sono stati presentati numerosi

emendamenti al testo del decreto-legge n. 135 del 2018, che sono in corso di fascicolazione.

Dal momento che sulle proposte di modifica dovrà pronunciarsi la Commissione Bilancio, si è convenuto di sconvocare le sedute già previste per le ore 9,30 e per le ore 15 di domani, 11 gennaio, e di convocare un'ulteriore riunione degli Uffici di Presidenza per le ore 14,30 di martedì 15 gennaio, al fine di organizzare i lavori, a cui farà seguito una seduta plenaria per l'inizio dell'esame delle proposte emendative.

Le Commissioni riunite prendono atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per domani, venerdì 11 gennaio, alle ore 9,30 e alle ore 15, non avranno luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 10 gennaio 2019

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(881) ***PERILLI ed altri. – Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* esprime un giudizio molto critico sul disegno di legge all'esame, che si limita a rendere applicabile la disciplina elettorale vigente a prescindere dal numero dei parlamentari, senza superare gli aspetti della legge n. 165 del 2017 già censurati nella scorsa legislatura anche dall'attuale maggioranza.

Peraltro, a suo avviso, con la concomitante riduzione del numero dei parlamentari, si aggraverebbero gli effetti negativi sul pluralismo della rappresentanza e sulla capacità rappresentativa degli eletti. Infatti, nei collegi plurinominali si determinerebbero soglie di sbarramento implicite più alte di quelle previste dalla norma, a scapito delle liste politiche minori, mentre l'ampliamento dei collegi uninominali – effetto causato dalla prevista riduzione del numero dei parlamentari – ostacolerebbe la conoscibilità del candidato, rendendo così meno consapevole la scelta degli elettori.

Annuncia, quindi, la presentazione di emendamenti per attenuare le criticità del testo, che ripropone una disciplina elettorale non condivisibile e viziata – a suo avviso – da profili di incostituzionalità. Non risultano superati, infatti, i rilievi espressi dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, volti a garantire un bilanciamento fra il criterio della rappresentatività del corpo elettorale e l'esigenza di stabilità di governo. Ritiene che sarebbe stato possibile conseguire tale obiettivo attraverso l'applicazione di un sistema elettorale prevalentemente proporzionale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore GARRUTI *(M5S)*, il quale ribadisce che l'obiettivo del disegno di legge in titolo è garantire lo svolgimento delle elezioni, anche qualora il sistema elettorale resti inalterato a fronte della riduzione del numero dei parlamentari. A seguito della modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, infatti, la disciplina elettorale vigente risulterebbe inapplicabile e ciò inciderebbe sulle prerogative del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, ove necessario, e indire nuove elezioni.

Ciò non preclude la possibilità di una successiva riflessione su eventuali modifiche da apportare alla legge n. 165 del 2017, al fine di correggere le criticità rilevate già nella scorsa legislatura.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 18 di giovedì 17 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 10 gennaio 2019

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione***

(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 dicembre 2018.

Il presidente OSTELLARI ricorda che nella seduta del 19 dicembre la relatrice Piarulli aveva illustrato le norme di competenza del decreto-legge.

La relatrice PIARULLI *(M5S)* illustra uno schema di parere favorevole sul testo (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE avverte che l'esame del parere sul testo proseguirà la prossima settimana e informa che è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge presso le Commissioni di merito. Fa presente che per esigenze organizzative connesse all'elevato nu-

mero di emendamenti pervenuti, l'esame degli stessi è rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

richiamati gli articoli 4 e 7;

richiamata la necessità che gli interventi di edilizia penitenziaria vengano al più presto realizzati rispecchiando le esigenze strutturali e quelle di sicurezza penitenziaria, con il previsto adeguato coinvolgimento dei tecnici dell'amministrazione penitenziaria;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 10 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Vice Presidente
IWOBI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL GIORNALISTA PROFESSIONISTA FULVIO SCAGLIONE NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRA L'ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedì 10 gennaio 2019

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Movimento spettacolo dal vivo, il coordinatore Mvula Alessandro Sungani, il coordinatore Vincenzo Zingaro, il consigliere delegato settore teatro Pietro Longhi, il consigliere delegato settore fondazioni lirico-sinfoniche Luciano Cannito, il consigliere delegato settore musica Valerio Vicari e il consigliere delegato settore circo e spettacolo viaggiante Paride Orfei.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti del Movimento spettacolo dal vivo

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 dicembre.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

I coordinatori ZINGARO e SUNGANI e consiglieri delegati LONGHI, VICARI, CANNITO e ORFEI svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI *(FI-BP)*, IANNONE *(FdI)*, Bianca Laura GRANATO *(M5S)*, Loredana RUSSO *(M5S)*, BARBARO *(L-SP-PSd'Az)*, MARILOTTI *(M5S)* e MOLES *(FI-BP)*.

Rispondono i consiglieri delegati SUNGANI, CANNITO e VICARI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Movimento spettacolo dal vivo e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 10 gennaio 2019

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ROMAGNOLI *(M5S)*, accogliendo alcune delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, dà conto di una nuova proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Incidentalmente il senatore FLORIS *(FI-BP)* osserva che la rinuncia all'istituzione del libro unico del lavoro in modalità telematica è presumibilmente legata all'ipotesi di utilizzare, in sostituzione, la tecnologia *blockchain* e chiede approfondimenti in merito.

La presidente CATALFO rileva come l'interoperabilità delle banche dati sia una delle altre opzioni in campo.

Il relatore ROMAGNOLI *(M5S)* ritiene che quella attuale sia una fase di transizione e che la tecnologia *blockchain* potrà favorire, tra l'altro, la semplificazione burocratica, aprendo opportunità inaspettate.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice PARENTE *(PD)* ringrazia il relatore per aver accolto nella nuova bozza di parere le sue segnalazioni ed esprime l'auspicio che i lavori della Commissione si svolgano sempre in clima un clima di costruttiva collaborazione tra maggioranza e opposizioni.

Quanto al testo, si augura che nel corso dell'esame di merito emerga la disponibilità a modificare l'articolo 11 nel senso da lei indicato.

Dichiara infine il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico, giacché il provvedimento, oltre ad affrontare in maniera non condivisibile il tema del libro unico del lavoro, non prevede le misure per la semplificazione di cui le imprese e il mondo del lavoro avrebbero davvero bisogno e che pure erano state segnalate da alcuni *stakeholders* ascoltati dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge concretezza.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, ritenendo che il testo, estremamente scarno, non dia seguito alle misure previste dal cosiddetto decreto «concretezza», non preveda le necessarie misure di semplificazione della macchina amministrativa che pure erano molto attese, soprattutto dopo quanto dichiarato dal ministro Bongiorno nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, né tiene conto di quanto suggerito da alcune delle categorie interessate, a cominciare dai consulenti del lavoro.

Con riferimento all'articolo 3, si chiede in cosa si sostanzi l'intervento di semplificazione, trattandosi esclusivamente dell'abrogazione di una previsione legislativa rimasta inattuata. Ipotizza comunque la possibilità che in futuro la tecnologia *blockchain* possa aiutare a superare le difficoltà emerse in sede di introduzione del libro unico del lavoro in modalità telematica. Contesta quindi la diversità di trattamento cui sono sottoposti, da un lato, le pubbliche amministrazioni, che si vedono cancellati alcuni degli obblighi burocratici già previsti, e, dall'altro, il mondo produttivo privato, cui è stato imposto l'obbligo della fatturazione elettronica.

Dopo aver ribadito che le disposizioni che hanno un diretto riflesso sulle competenze della Commissione non sono unicamente gli articoli 3 e 11, si sofferma brevemente sulle tematiche sottese agli articoli 9 e 10, che riguardano la medicina generale e la dirigenza scolastica. Segnala infatti che il futuro provvedimento di riforma del sistema pensionistico potrebbe portare a una forte riduzione del numero dei medici di medicina generale; con riferimento alla scuola, nel condividere l'opportunità di rispettare le graduatorie e l'anzianità di servizio, anche per riconoscere il merito, invita tuttavia a considerare, nella assegnazione delle cattedre, anche le necessità dei singoli istituti, che potrebbero presentare peculiarità uniche, come la presenza di molti alunni stranieri o di ragazzi con disabilità.

In conclusione, nel condividere la misura sul trattamento economico accessorio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, invita tuttavia il Governo a individuare con attenzione le opportune e neces-

sarie coperture e a varare provvedimenti di lungo respiro, che guardino al futuro del Paese.

La senatrice MATRISCIANO *(M5S)* ritiene che la disponibilità del relatore ad accogliere nel parere segnalazioni giunte da esponenti delle opposizioni sia la miglior risposta all'auspicio, che condivide, espresso dalla senatrice Parente nel suo intervento.

Nel merito del provvedimento, giudica opportuna e necessaria la previsione contenuta nell'articolo 3, in quanto il libro unico del lavoro in via telematica, una volta introdotto, avrebbe comunque comportato molti adempimenti, non solo per il Ministero del lavoro e per l'Ispettorato del lavoro, ma anche a carico delle imprese. Annuncia infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO mette quindi ai voti la nuova proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989

L'11ª Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo,

rilevato che con l'articolo 3 si abroga l'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e successive modificazioni, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1º gennaio 2019, il libro unico del lavoro dovesse essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

rilevato, altresì, che con l'articolo 11 si restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

segnalata l'opportunità di specificare se restino escluse da quelle oggetto di disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 23:

a) le risorse eventualmente destinate dalla contrattazione integrativa alle misure di *welfare* integrativo, a finalità assistenziali o di previdenza complementare a favore del personale;

b) le risorse riferite alla quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6, della legge 6 luglio 2011, n. 98, e alla quota dei risparmi conseguiti dagli enti e dalle amministrazioni in attuazione di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva integrativa o definiti in sede di confronto sindacale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 10 gennaio 2019

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Faraone ha fatto richiesta della più ampia pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene, quindi, di procedere col regime di pubblicità autorizzato dalla Presidenza del Senato.

IN SEDE REDIGENTE

(733) ***SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti*** **post mortem** ***a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica***

(122) ***DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(176) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(697) ***Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo* post mortem *e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione congiunta, così da consentire al relatore la predisposizione di un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 3, finalizzato alla risoluzione di alcuni problemi tecnici evidenziati dal Ministero della salute, mediante una sintesi di diverse proposte emendative già presentate, anche da parte di senatori non appartenenti ai Gruppi di maggioranza.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***

(903) ***Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informative a suo tempo deliberato e che il disegno di legge n. 189 (a prima firma della senatrice Rizzotti) è stato adottato come testo base.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al testo base.

Sulla proposta del Presidente si svolge un dibattito incidentale, nel quale prendono la parola le senatrici RIZZOTTI *(FI-BP)* e BINI *(PD)*.

Alla luce del dibattito, il PRESIDENTE propone di fissare il suddetto termine alle ore 12 del prossimo martedì 12 febbraio, in modo da consentire anche le opportune interlocuzioni per addivenire all'individuazione di possibili emendamenti condivisi.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul provvedimento in titolo.

Il disegno di legge n. 897, approvato dalla Camera dei deputati, persegue la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno sia dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, sia delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Inoltre, col provvedimento in esame si intende disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

L'articolo 2 reca una delega in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Ferma restando la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precisati al comma 1. Tra questi, in particolare, si prevede che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.

Il comma 2 dispone che il predetto decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di

cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi entro 15 giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Al comma 3 dell'articolo in esame si precisa che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 prefigura la definizione di linee guida sulle modalità di accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per garantire le visite agli ospiti, ove possibile, durante l'intera giornata e favorire, quindi, anche la prevenzione di maltrattamenti e abusi. È previsto che tali linee guida siano adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per rispondere alle finalità del testo, l'articolo 4 consente di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso – escluse le *webcam* – nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Si prevede che le immagini siano criptate e conservate per sei mesi, dalla data della registrazione, all'interno di un *server* dedicato, appositamente installato nella struttura, in modo da garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Si stabilisce, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti i provvedimenti e definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006.

In base all'articolo in esame, l'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva la possibilità di acquisizione delle stesse, su iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale. Per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria

o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla zona videosorvegliata.

Si precisa, al comma 6, che nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali l'utilizzo della videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione del provvedimento in esame, nella quale si dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento – nell'anno di riferimento – dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Ferma restando la disposizione di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per la sperimentazione – nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2 – delle misure previste dal provvedimento in esame, a partire dalla formazione del personale interessato.

Infine, l'articolo 7 specifica che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento in esame si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)*, in relazione all'articolo 2 del disegno di legge, richiama l'attenzione sulla necessità di tenere conto degli importanti profili relativi ai percorsi formativi degli educatori socio-sanitari e degli educatori socio-pedagogici, a suo giudizio non disgiungibili dalle altre tematiche oggetto di delega.

Formula l'auspicio che vi sarà la possibilità, nell'ambito del parere, di introdurre alcune osservazioni sul punto.

Il PRESIDENTE, nella sua qualità di relatore, si dichiara incline a redigere uno schema di parere suscettibile della più ampia condivisione, considerata anche la delicatezza dei problemi che il provvedimento in esame intende regolare.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)* plaude alla tempestiva calendarizzazione del provvedimento in esame, ritenendo necessario che esso sia quanto prima trasformato in legge.

Ricorda che nel corso della passata legislatura un'analoga iniziativa legislativa non ha potuto completare il proprio *iter*, anche a causa della posizione critica assunta da diverse associazioni rappresentative dei lavoratori dei settori interessati.

Sottolinea che il provvedimento, il quale è simile a un disegno di legge a sua prima firma, è finalizzato al contrasto della violenza sulle persone fragili, anche attraverso la predisposizione di strumenti di controllo. A tale riguardo, osserva che la videosorveglianza non deve essere intesa come lesiva a priori della dignità dei lavoratori: è indubbio che la maggior parte di essi operi correttamente e con dedizione, in condizioni spesso problematiche. Invita piuttosto a considerare che le misure in discussione possono costituire, tra l'altro, una forma di garanzia degli stessi operatori.

Condivide l'attenzione accordata dal testo agli aspetti formativi e psicoattitudinali, rilevando, in ordine a questi ultimi, l'opportunità di prescrivere anche controlli di carattere periodico, successivi all'assunzione. Pone altresì in rilievo l'opportunità di prevedere un monitoraggio sugli effetti delle misure introdotte dal provvedimento.

Il RELATORE, incidentalmente, osserva che un opportuno coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei lavoratori potrà consentire di fugare le perplessità sulle misure adottate dal testo. Quanto agli auspicati controlli periodici sui profili psicoattitudinali, segnala in proposito la previsione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*. Riguardo all'attività di monitoraggio, rileva che essa è implicata dall'obbligo di relazione annuale alle Camere, previsto dall'articolo 5.

Il senatore MAUTONE *(M5S)* si sofferma su un problema che, a suo parere, è tutt'altro che secondario: si riferisce alla difficoltà spesso incontrata dalle famiglie, nelle scuole pubbliche dell'infanzia, ad ottenere la necessaria collaborazione, da parte degli operatori, nel corso della delicata fase in cui i bimbi cominciano ad abbandonare l'uso del pannolino. Riferisce, anche alla luce della propria esperienza professionale di medico, di casi non infrequenti in cui gli operatori si rifiutano, per rigidità di carattere sindacale, di attendere alla pulizia dei bambini che si sporcano, lasciando questi ultimi, talvolta per ore, in una condizione di disagio sia fisico che psicologico.

Il sottosegretario BARTOLAZZI è dell'avviso che in un settore delicato come quello in cui interviene il provvedimento in esame occorra prestare la massima attenzione alla formazione e alla selezione del personale, nonché, soprattutto, al monitoraggio sui fattori che possono incidere sulla qualità delle relative prestazioni.

La senatrice MARIN *(L-SP-PSd'Az)* ritiene di dover spezzare una lancia a favore del personale che opera nelle scuole dell'infanzia: in molte occasioni la ritrosia rispetto a prestazioni che implicano il contatto fisico con i bimbi non è dovuta a rigidità di carattere sindacale ma al timore di poter subire denunce da parte dei genitori, in relazione a pregiudizi asseritamente derivanti dal proprio operato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data 18 dicembre 2018 e 9 gennaio 2019, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 867, concernente la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedì 10 gennaio 2019

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice illustra i contenuti del disegno di legge, ricordando che esso è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 26 settembre 2018, in adempimento dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che ne prevede la presentazione entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Il provvedimento è stato accompagnato dalla relazione prevista dal comma 7 del predetto articolo 29, nella quale il Governo deve riferire, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto UE, con riferimento anche alle procedure di infrazione e di pre-infrazione, nonché sull'attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, con aggiornamento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, il disegno di legge è stato trasmesso al Senato, come di consueto senza la predetta relazione, e assegnato alla 14ª Commissione il 30 novembre.

Per quanto riguarda i contenuti delle leggi di delegazione, l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 stabilisce il principio in base al quale sono ammesse come contenuto proprio della legge di delegazione europea solo le disposizioni strettamente necessarie a dare adempimento ad obblighi ancora inevasi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In questo senso, il disegno di legge può prevedere disposizioni di delegazione con riferimento all'esigenza di: dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro da recepire, nonché ai regolamenti europei nelle parti non direttamente applicabili; chiudere procedure di infrazione e casi EU Pilot, e dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia; recepire talune direttive in via regolamentare; stabilire la disciplina sanzionatoria per violazione degli atti europei; stabilire i principi fondamentali per la legislazione regionale di attuazione; emanare testi unici; emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, al disegno di legge originario è stato aggiunto un articolo e due direttive in allegato. Pertanto il provvedimento in esame si compone ora di 23 articoli e di 24 direttive allegate.

Oltre all'attuazione delle 24 direttive, il disegno di legge delega il Governo anche ad adeguare la normativa nazionale a 9 regolamenti europei e a una decisione europea.

L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora tale termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

Per quanto riguarda i principi generali di delega, di cui all'articolo 32 della legge n. 234, tra questi figurano il principio della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di *gold plating*, del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE, e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi dai quali derivano gli oneri sono emanati solo successivamente ai provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Inoltre, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile quantificare gli oneri finanziari, si può procedere in tal senso al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi (articolo 17 della legge n. 196 del 2009).

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.

L'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, cosiddetta «direttiva PIF» (protezione interessi finanziari), relativa alla lotta, mediante il diritto penale, contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. La direttiva ha per oggetto la fissazione di norme minime riguardo alla definizione di tali reati e alle sanzioni in materia. Per interessi finanziari dell'Unione si intendono tutte le entrate e le spese del bilancio dell'Unione, tra cui le risorse proprie dell'UE e i finanziamenti della politica di coesione o della politica agricola. Per quanto riguarda le frodi all'IVA, la direttiva si applica solo a quelle superiori a dieci milioni di euro e che coinvolgano due o più Stati membri.

L'articolo 4 stabilisce una delega di nove mesi, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (cosiddetta EPPO, *European Public Prosecutor's Office)*. Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 4 riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione.

L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. In base alla normativa, nei casi transazionali, il creditore può chiedere al giudice competente di emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico (sentenza o transazione). L'ordinanza in questione può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l'obbligo di dichiararlo nella richiesta.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. A tal fine, la direttiva prevede che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'azionista nell'esercizio dei suoi diritti, tra cui quello di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto, a investitori istituzionali e gestori di attività, di svelare le proprie politiche di investimento nelle società partecipate, e vengono introdotte norme procedurali e sull'informazione relative alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con i soggetti che sono in grado di esercitare un'influenza sulla società (cosiddetti «parti correlate»).

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva DRM» – *Dispute Resolution Mechanism)*. La direttiva DRM è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della «convenzione sull'arbitrato dell'Unione» (90/436/CEE), con particolare riferimento alle doppie imposizioni.

L'articolo 8 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del «prospetto» da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. I prospetti sono documenti che contengono tutte le informazioni su una determinata società e sugli strumenti oggetto di offerta. La pubblicazione di tali informazioni è finalizzata a consentire agli investitori di effettuare scelte di investimento consapevoli. Il regolamento ha abrogato la previgente normativa contenuta nella direttiva 2003/71/CE, al fine di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie (PMI), connessi al rispetto degli obblighi di tale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo. Tra i criteri di delega vi è l'individuazione della CONSOB quale autorità competente e l'attribuzione ad essa del potere di imporre le sanzioni amministrative e del potere di prevedere, nel rispetto del regolamento, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, per le offerte di titoli di ridotte dimensioni (di corrispettivo non superiore a 8 milioni di euro). È prevista anche l'attribuzione della responsabilità sulle informazioni all'emittente o soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione.

L'articolo 9 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. In alcuni Stati membri, quali Francia, Irlanda e Lussemburgo, gli FCM rappresentano oltre il 95 per cento del mercato. Tale rilevanza del comparto e le conseguenti implicazioni sul rischio sistemico

hanno indotto l'Unione europea a stabilire una normativa specifica, volta a garantire una loro stabilizzazione e un livello di liquidità minima al fine di coprire le eventuali richieste di riscatto degli investitori. Sono inoltre rafforzati i requisiti di trasparenza, per garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.

L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) n. 2017/625, sui controlli sanitari, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante. La delega prevede anche l'emanazione di un testo unico ove raccogliere tutte le norme nazionali vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i citati regolamenti (UE) n. 2016/2031 e (UE) n. 2017/625. Al riguardo rileva, tuttavia, che non è chiaro il nesso tra la materia oggetto del testo unico e i due regolamenti europei che non riguardano le sementi e i materiali di moltiplicazione delle piante.

L'articolo 11 concerne il già citato regolamento (UE) n. 2017/625, il quale, oltre a disciplinare i controlli sulla sanità delle piante, disciplina anche i controlli sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e benessere degli animali, nonché sui prodotti fitosanitari. L'articolo, quindi, conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di tale regolamento, salvo che per la parte relativa alla sanità delle piante, essendo questa coperta dalla delega di cui all'articolo 10.

L'articolo 12 delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, della decisione (UE) 2015/1814, nonché all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392. I tre atti in questione sono tutti relativi al sistema ETS di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Il Quadro per il clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'Accordo di Parigi, prevede l'obiettivo vincolante di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra nel territorio dell'Unione europea di almeno il 40 per cento, rispetto ai livelli del 1990, mentre i settori interessati dal sistema ETS dovranno ridurre le emissioni del 43 per cento, rispetto al 2005. Di qui, nasce l'esigenza di una riforma del sistema ETS e di un suo costante rafforzamento, in linea con la sostanziale riduzione nel tempo delle quote disponibili sul mercato, prevista dalla direttiva 2018/410/UE.

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori, e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva prevede il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, della qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee, in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti.

L'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, relativa alle discariche di rifiuti. La direttiva fa parte del pacchetto di misure sull'economia circolare

e interviene, in tal senso, a modifica della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. I criteri di delega indicano di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti, in attuazione della direttiva. Al riguardo, la direttiva stabilisce che, entro il 2030, non siano ammessi in discarica rifiuti riciclabili e che, entro il 2035, sia ammesso in discarica solo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani prodotti. La delega prevede anche l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi, finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica previsti dalla direttiva.

L'articolo 15 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, in materia di rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Considerato il significativo impatto sulla normativa italiana vigente, l'articolo reca una molteplicità di princìpi e criteri direttivi specifici, finalizzati a favorire la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, compreso il superamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in linea con il dettato della direttiva, nonché la razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto di una serie articolata di indicazioni.

L'articolo 16 contiene principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri e all'identificazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. La normativa è finalizzata a incrementare e rendere tempestive le informazioni sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave, anche alla luce dei progressi tecnologici significativi realizzati nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che facilitano l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.

L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi *ro-ro* da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea. La direttiva aggiorna la normativa finalizzata a garantire la sicurezza delle predette unità navali e a evitare distorsioni della concorrenza.

L'articolo 19 reca i principi e criteri specifici di delega, per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Poiché il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018, la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio scorso, la procedura di infrazione n. 2018/2044, nei confronti dell'Italia. La direttiva si riferisce sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione

in generale, raccogliendo in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive, contestualmente abrogate, e introducendo discipline nuove come l'esposizione al radon nelle abitazioni e le esposizioni volontarie per motivi non medici.

L'articolo 20 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi, per i soggetti importatori nell'Unione, in materia di dovere di diligenza *(due diligence)* nella catena di approvvigionamento di alcune materie prime (stagno, tantalio, tungsteno e loro minerali, e oro) originarie di zone di conflitto o ad alto rischio. La normativa è finalizzata a interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali che sono chiamati ad effettuare controlli e adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti.

L'articolo 21 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica. La direttiva ha la finalità di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e di contribuire al tempo stesso a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. In particolare, l'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento entro il 2030, rispetto al 1990, nonché a giungere a un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. In tale contesto, il settore immobiliare svolge un ruolo importante poiché è la fonte di circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO_2 nell'Unione.

L'articolo 22 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il regolamento rafforza la normativa previgente, introducendo misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza *(shortage)* di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento negli Stati membri. In tale prospettiva, stabilisce un meccanismo di solidarietà, attribuendo la responsabilità sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in modo condiviso, alle imprese di gas naturale, agli Stati membri e alla Commissione europea, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza.

L'articolo 23, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce i principi e criteri specifici di delega, per il recepimento della direttiva (UE) 2017/159, di attuazione dell'accordo relativo alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, del 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro. La direttiva, quindi, provvede a rendere giuridicamente vincolante negli Stati membri l'accordo europeo tra le parti sociali (stabilito ai sensi dell'articolo 155 del TFUE) concernente l'attuazione della Convenzione C-18822 del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel settore della pesca, ai fini del miglioramento

delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca.

Infine, per completezza, la relatrice elenca le direttive dell'allegato A, oggetto della delega di cui all'articolo 1, rinviando ai rispettivi articoli del provvedimento per le direttive per cui sono previsti criteri specifici di delega: direttiva (UE) 2017/2102, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna; direttiva (UE) 2017/2398, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; direttiva (UE) 2017/2455, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni; direttiva (UE) 2018/131, recante attuazione dell'accordo tra le parti sociali in materia di lavoro marittimo; direttiva (UE) 2018/645, in materia di qualificazione e patente di guida dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri; direttiva (UE) 2018/822, in materia di scambio transfrontaliero di informazioni nel settore fiscale; direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; direttiva (UE) 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi; direttiva (UE) 2018/958, sul *test* della proporzionalità per l'adozione di nuova regolamentazione delle professioni.

Il PRESIDENTE dà conto delle relazioni favorevoli espresse dalla 3ª e dalla 7ª Commissione permanente. Invita poi i Gruppi a segnalare l'esigenza di eventuali approfondimenti istruttori da svolgere attraverso alcune mirate audizioni.

A tale ultimo riguardo, intervengono il senatore CARBONE *(FI-BP)* e la senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)*, la quale auspica che l'eventuale fase di approfondimento su alcuni punti non comporti un allungamento eccessivo dei tempi di esame, considerata l'urgenza di dare attuazione alle direttive indicate nel provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 10 gennaio 2019

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Esame delle ipotesi di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per la composizione delle liste elettorali

Il PRESIDENTE rende noto a tutti i componenti della Commissione che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha già preso contezza dei contenuti delle proposte di modifica al codice di autoregolamentazione che ora saranno illustrate dalla onorevole Nesci.

Una relazione analitica e una sinossi sono rese disponibili a tutti i componenti della Commissione. Intende, tuttavia, dar conto del dibattito preliminare svoltosi in Ufficio di Presidenza in cui alcuni interventi dei senatori Mirabelli, Vitali e Giarrusso e poi dell'onorevole Lupi hanno rilevato alcune questioni di metodo e procedurali concernenti l'applicazione delle eventuali modifiche che questa Commissione potrebbe votare al procedimento di analisi delle liste per le imminenti elezioni regionali in Abruzzo e in Sardegna. Ha avuto modo, peraltro, di prendere contatto

in via informale con la Procura Nazionale Antimafia nel corso della giornata di ieri.

Intende dunque sottoporre alla Commissione una conclusione cui ritiene di poter addivenire cercando di far tesoro di tutto quel che è emerso nei lavori istruttori di questi giorni. Le difficoltà di ipotizzare l'applicazione delle eventuali modifiche alle consultazioni regionali dinanzi indicate sono effettivamente rilevanti. Si pongono, infatti, non minime questioni in relazione a liste già compilate alle quali sarebbe difficile poter muovere obiezioni alla luce di criteri non in vigore al momento dell'individuazione dei candidati. Vi è poi anche da dire che il procedimento di esame di queste modifiche dovrebbe essere il più possibile accurato e condiviso tra le forze politiche; ciò specie in ragione della natura stessa della funzione di dissuasione politica sottesa all'attività di controllo che questa Commissione si vede assegnata.

Rileva, d'altro canto, che non si profilano particolari obiezioni di merito circa l'opera di coordinamento del testo del Codice rispetto ai più recenti indirizzi di politica criminale. Infine, resta confermata, anche alla luce dell'esperienza pregressa, la notevole complessità dell'attività di controllo, sia dal punto di vista materiale e tecnico, che sotto il profilo dell'interpretazione delle singole fasi procedimentali e dell'esame accurato dei casellari giudiziari e dei carichi pendenti.

In base a queste premesse, ritiene di poter proporre, sul piano del metodo, che la Commissione proceda speditamente all'esame delle proposte di innovazione riferite al codice di autoregolamentazione; tutto ciò accadrà evitando di prospettarne l'applicazione diretta ai due procedimenti elettorali che si profilano come ormai incombenti e che obiettivamente non potrebbero proprio determinare un'attività di prevenzione nella redazione delle liste in base a norme che ancora devono essere attentamente vagliate in sede parlamentare. Ciò non toglie, tuttavia, che questo indirizzo di mutamento – riservandosi naturalmente un più analitico esame – debba dirsi ineludibile e debba considerarsi una priorità nei lavori di questa Commissione inquirente. Per tale ragione, si troverà traccia di queste direttrici di adeguamento nella proposta di documento volto a definire gli indirizzi di indagine dell'intera legislatura.

La deputata NESCI *(M5S)* illustra le proposte di modifica al Codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali.

Dopo interventi dei senatori VITALI *(FI-BP)*, MIRABELLI *(PD)*, ENDRIZZI *(M5S)*, SACCONE *(FI-BP)*, LONARDO *(FI-BP)*, GIARRUSSO *(M5S)*, GARAVINI *(PD)* e FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* e dei deputati MIGLIORINO *(M5S)*, MICELI *(PD)*, CASO *(M5S)*, PAOLINI *(Lega)* e FERRO *(FDI)*, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente circa gli indirizzi di indagine della Commissione

Il PRESIDENTE comunica preliminarmente che alla luce dei contributi svolti da ultimo in questa seduta formulerà il testo provvisorio dell'atto di indirizzo, il quale sarà corredato delle prime proposte di istituzione dei Comitati.

Avverte quindi che ciascun commissario è invitato a comunicare alla Presidenza ulteriori proposte istitutive di Comitati, nonché ulteriori nomi di consulenti di cui avvalersi nell'attività di inchiesta. Nel corso del prossimo Ufficio di Presidenza verranno formalizzate le prime scelte.

Dopo interventi dei senatori MIRABELLI *(PD)*, VITALI *(FI-BP)* e GIARRUSSO *(M5S)* e del deputato MICELI *(PD)*, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,30

€ 4,00